informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 233 – 30 LUGLIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

SALDO 2020 E ACCONTO 2021 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA TRA PROROGA AL 15.9.2021 E ESONERO 2021

RIFERIMENTI

- **Artt. 9-ter e 47-bis, DL n. 73/2021**
- **Art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020**
- **DM 17.5.2021**
- **Circolari INPS 5.2.2021, n. 12; 9.2.2021, n. 17 e 21.6.2021, n. 88**
- **Messaggi INPS 25.6.2021, n. 2418 e 27.7.2021, n. 2731**
- **Informative SEAC 12.2.2021, n. 44; 19.2.2021, n. 53; 13.7.2021, n. 211; 14.7.2021, n. 213 e 27.7.2021, n. 228**

IN SINTESI

Entro i termini fissati per il versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2021 i soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS devono versare il saldo 2020 e l'acconto 2021 dei contributi previdenziali.

In "attesa" della definizione delle modalità attuative dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dalla Finanziaria 2021 è stato differito:

- *al 20.8.2021 il versamento della prima rata fissa IVS 2021;*
- *a data da definire il versamento del primo acconto 2021 dei contributi IVS e Gestione separata INPS.*

Il predetto esonero contributivo è subordinato alla regolarità contributiva che sarà verificata d'ufficio dall'1.11.2021.

Va inoltre considerato che, a favore dei "soggetti ISA", compresi i soci / associati e collaboratori nonché i contribuenti forfetari / minimi, è stata riconosciuta la proroga dei versamenti al 15.9.2021 (senza maggiorazione).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto, entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2021, è previsto anche il versamento del **saldo 2020 e dell'acconto 2021 dei contributi dovuti** da parte di:

- artigiani e commercianti **iscritti alla Gestione IVS** (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone / srl);
- lavoratori autonomi **iscritti alla Gestione separata INPS**.

A tal fine va considerato che, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19:

- la Finanziaria 2021, con l'art. 1, commi 20 e 21 ha istituito un fondo per l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021** da parte dei:
  - **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS**;
  - **professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

  con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** e **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

  Tale esonero è riconosciuto per i **contributi dovuti per il 2021 con scadenza entro il 31.12.2021** e per poter beneficiare dello stesso, come confermato dal DM 17.5.2021 (reso disponibile sul sito Internet del Ministero del Lavoro il 28.7.2021), i soggetti interessati sono **tenuti a presentare un'apposita domanda** all'INPS ovvero alla propria Cassa di previdenza.

  A tal fine è inoltre necessaria la **regolarità contributiva** che sarà verificata d'ufficio dall'1.11.2021 ai sensi dell'art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

  A seguito del prolungarsi dell'iter di approvazione del citato Decreto, con il Messaggio 25.6.2021, n. 2418 l'INPS ha reso noto che:

  *"in relazione alla necessità di consentire che l'iter di attuazione delle normative ... venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che **sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza**:*

  1. *delle **somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021** dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233* [**iscritti alla Gestione IVS**], ***interessati dall'esonero dal versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*
  2. *delle **somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".*

  Conseguentemente, gli iscritti all'IVS / Gestione separata INPS con reddito 2019 non superiore a € 50.000 e riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019 **non sono tenuti a versare l'acconto 2021 nei termini ordinari**;

- **a favore dei "soggetti ISA"**, compresi **minimi / forfetari e soggetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, **a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA** è stata disposta la **proroga dei termini di versamento**, dapprima (DPCM 28.6.2021) al 20.7 - 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,40% (Informativa SEAC 29.06.2021 n. 197) e successivamente (art. 9-ter, DL n. 73/2021) **al 15.9.2021** (Informativa SEAC 14.7.2021, n. 213 e 27.7.2021, n. 228).

Ai fini in esame merita inoltre rammentare che va considerato quanto segue.

Imprenditore individuale Socio di società di persone anche socio di srl (anche se non in regime di trasparenza)	Per la determinazione della base imponibile IVS va considerato che l'INPS con la Circolare 10.6.2021, n. 84 ha comunicato il "recepimento" degli orientamenti espressi più volte dalla giurisprudenza con conseguente superamento delle indicazioni fornite in passato (Informativa SEAC 13.7.2021, n. 211).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Imprenditore individuale Socio di società di persone anche socio di srl (anche se non in regime di trasparenza)	Pertanto, **a decorrere dal 2020**: ● dalla partecipazione in una società di capitali (non trasparente) da parte del socio che apporta **solo capitale** (e non lavoro) deriva "reddito di capitale" e non "reddito d'impresa" che **non concorre** all'imponibile previdenziale. In caso di partecipazione in una srl (non trasparente), la contribuzione è giustificata **solo se la partecipazione prevede anche l'apporto di lavoro**; ● dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un "reddito d'impresa" che come tale concorre all'imponibile previdenziale.
Perdita conseguita da srl non in regime di trasparenza	**Rimane in capo alla società** che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi e pertanto non può essere utilizzata dal socio in "compensazione" di altri redditi.
Mera locazione di immobili di proprietà	Come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11.2.2013, n. 3145, **non costituisce attività commerciale** ai fini previdenziali e, pertanto, **non fa scattare l'obbligo** di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione configura **attività commerciale** ai fini in esame se è esercitata **nell'ambito di un'attività più ampia** di prestazioni di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare.
Socio lavoratore di srl commerciale e amministratore della stessa	È tenuto all'iscrizione alla **Gestione IVS** in qualità di **socio lavoratore** (al ricorrere della prevalenza e dell'abitualità dell'attività), nonché all'iscrizione alla **Gestione separata INPS** per il reddito derivante dall'attività di **amministratore**, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15. In merito l'INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente 2 attività di cui una soggetta alla **Gestione separata** e l'altra iscrivibile alla **Gestione IVS**, **l'obbligo di contribuzione** a tale gestione è collegato alla **sussistenza dei requisiti di abitualità** dell'apporto conferito **e della personalità della prestazione** lavorativa, "*da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede*", non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Si rammenta inoltre che **sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata**, anche:

- gli esercenti **attività di lavoro autonomo** il cui esercizio **non è subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale;
- i soggetti che svolgono attività il cui esercizio **è subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale ma **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta). Come specificato dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, infatti, *"l'eventuale **pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà**, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, **non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata**".*
  Ciò è stato ribadito dallo stesso Istituto nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, nel quale è specificato che **l'esonero** dall'iscrizione alla Gestione separata **viene meno** se la **Cassa professionale prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo o di iscrizione**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Si rammenta altresì che alla determinazione del **contributo dovuto alla Gestione separata** possono concorrere **anche altri redditi percepiti dal professionista**, **soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie**. In particolare, va considerato che possono incidere sulla formazione del reddito imponibile previdenziale e concorrere alla formazione del massimale annuo (€ 103.055 per il 2020) i redditi che il professionista deve indicare nel quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF con i seguenti codici:

- ***"2"***, redditi erogati agli amministratori locali di cui all'art. 1, DM 25.5.2001 sui quali il competente Ente ha versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi UNI-EMENS;
- ***"3"***, redditi percepiti ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; partecipazioni agli utili da associazioni in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro ex art. 53, comma 2, lett. c), TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR;
- ***"4"***, redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione (trattasi di redditi che non concorrono alla base imponibile ai fini fiscali ma per i quali vige l'obbligo contributivo alla Gestione separata).

Tali redditi **concorrono al massimale contributivo** in quanto sono già stati assoggetti alla Gestione separata, in qualità di "parasubordinati" e comunicati tramite i flussi UNI-EMENS.

L'eventuale **reddito da lavoro autonomo** ex art. 53, comma 1, TUIR, per il quale sono dovuti i **contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata** (ad esempio, un architetto che per una parte dell'anno svolge la sola professione e per la restante parte è anche assunto quale lavoratore dipendente o ex Enpals), va contraddistinto con il **codice "5", non va assoggettato a (ulteriore) contribuzione e non concorre** alla formazione del **massimale contributivo**.

NB Come ribadito dall'INPS nella Circolare 21.6.2021, n. 88, l'**indennità di maternità** percepita dal professionista va dichiarata tra i **componenti positivi del reddito imponibile** e il relativo importo **non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale** da indicare nel quadro RR del mod. REDDITI PF.

SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2020

Il **saldo dei contributi 2020** dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS va calcolato, rispettivamente, sulla base:

- della **totalità dei redditi d'impresa** conseguiti nel **2020**;
- del **reddito di lavoro autonomo** conseguito nel **2020**.

I contributi dovuti a saldo:

- sono individuati dalla **differenza tra quanto dovuto in base al reddito 2020 e quanto versato a titolo di acconto**;
- vanno determinati nel **quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF** ed in particolare:

Soggetto iscritto alla Gestione IVS	**Sezione I** *"Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)"*
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS	**Sezione II** *"Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)"*

NB Si rammenta che nel quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF **il credito dell'anno precedente (2019) va esposto separatamente da quello sorto in anni precedenti** in quanto:

- il primo può essere utilizzato **in compensazione / chiesto a rimborso** (fino al termine di presentazione della dichiarazione);
- il secondo può **essere soltanto chiesto a rimborso / utilizzato in "autoconguaglio"** (in compensazione con debiti contributivi senza utilizzo del mod. F24).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SALDO CONTRIBUTO IVS

I **contributi IVS 2020** vanno determinati utilizzando le aliquote di seguito riportate.

ALIQUOTE 2020 (*) – GESTIONE IVS				
Reddito	**Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni**		**Collaboratore di età non superiore a 21 anni**	
	Artigiani	*Commercianti*	*Artigiani*	*Commercianti*
fino a € 47.379	24%	24,09%	21,90%	21,99%
da € 47.380 a € 78.965 ovvero da € 47.380 a € 103.055 *(**)*	25%	25,09%	22,90%	22,99%

(*) *Per il 2020 va considerato che il reddito minimo contributivo è pari a € 15.953*
(**) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Esempio 1

Il sig. Rossi, commerciante, presenta la seguente situazione:
- reddito d'impresa 2020 € 32.000
- acconto IVS 2020 € 4.900

I contributi IVS 2020 sono così determinati.

Contributo sul minimale	15.953 x 24,09%	€ 3.843,08
Contributo maternità	0,62 x 12	€ 7,44
Contributo eccedente il minimale	(32.000 – 15.953) x 24,09%	€ 3.865,72
	Totale	€ 7.716,24

Il saldo risulta quindi pari a € 2.816 (7.716 – 4.900).

Esempio 2

Il sig. Verdi, artigiano e socio di una sas, presenta la seguente situazione:
- reddito d'impresa 2020 € 30.000
- reddito da partecipazione 2020 € 19.000
- acconto IVS 2020 € 7.850

Relativamente al reddito complessivamente conseguito, pari a € 49.000 (30.000 + 19.000), i contributi IVS 2020 sono così determinati.

Contributo sul minimale	15.953 x 24%	€ 3.828,72
Contributo maternità	0,62 x 12	€ 7,44
Contributo eccedente il minimale	(47.380 – 15.953) x 24%	€ 7.542,48
	(49.000 – 47.380) x 25%	€ 405,00
	Totale	€ 11.783,64

Il saldo risulta quindi pari a € 3.934 (11.784 – 7.850).

Esempio 3

Il sig. Gialli, commerciante, presenta la seguente situazione:
- perdita d'impresa 2020 € 12.000
- acconto IVS 2020 € 1.900

Per il 2020 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a € 3.850,52 (15.953 x 24,09% + 7,44 di contributo maternità).
Poiché i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale sono pari a zero, il soggetto in esame evidenzia un credito contributivo pari a € 1.900.

SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

I **contributi alla Gestione separata 2020** vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote.

RIPRODUZIONE VIETATA

ALIQUOTE 2020 (*) – GESTIONE SEPARATA INPS		
Pensionato / Iscritto ad altra gestione obbligatoria		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	25,72%
	Non titolare di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL NB Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72% (**)

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2020 a € 103.055

*(**) Per i soggetti non titolari di partita IVA, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati tenuti a finanziare la DIS-COLL di cui alla Legge n. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi", l'aliquota è pari al **34,23%** (Informative SEAC 4.8.2017, n. 237 e 27.2.2019, n. 69).*

Esempio 4

Il sig. Neri, consulente informatico, presenta la seguente situazione:

- reddito lavoro autonomo 2020 € 48.000
- acconto contributi 2020 € 7.800

I contributi dovuti per il 2020 sono pari a € 12.345,60 (48.000 x 25,72%) e il versamento a saldo sarà quindi pari a € 4.546 (12.346 – 7.800).

NB Si rammenta che l'art. 14, Legge n. 81/2017 ha introdotto la possibilità, a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata, di **sospendere il versamento contributivo al verificarsi di una malattia / infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni**.
A tal fine, l'ammontare degli importi sospesi ai sensi del citato art. 14 va esposto nel quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF, a **rigo RR5, campo 18**, dopo aver indicato a campo 17 il relativo codice ("1" per malattia, "2" per infortunio grave e "3" per calamità naturali).

CONTRIBUENTI FORFETARI – REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Come noto, i contribuenti forfetari **esercenti attività d'impresa** possono **optare per il regime contributivo agevolato** in base al quale alla contribuzione ordinariamente determinata si applica la **riduzione del 35%**. I soggetti in esame, nel quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF, indicano il **codice *"C"*** a campo 7 *"Tipo riduzione"*. In merito si rammenta che l'opzione:

- va esercitata entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione, con le modalità stabilite dall'INPS nella Circolare 10.2.2015, n. 29 (apposita comunicazione telematica);
- ha effetto anche per gli anni successivi a quello di adesione (in assenza di revoca / decadenza per il venir meno dei requisiti richiesti). In altre parole, quindi, l'opzione esercitata per il 2019 ha effetto anche per il 2020 senza porre in essere ulteriori adempimenti.

AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE

I soggetti esercenti l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione IVS **senza applicazione del minimale** contributivo. La contribuzione va quindi determinata in base al reddito "effettivo".

A tal fine, nel quadro RR del mod. REDDITI 2021 PF:

- nella casella ***"Attività particolari"*** **di rigo RR1** va indicato:
  – il codice ***"1"*** per gli **affittacamere**;
  – il codice ***"2"*** per i **produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo**;
- va compilata **soltanto la Sezione *"Contributo sul reddito che eccede il minimale"*** (campi da 23 a 36) e non anche la Sezione *"Contributo sul reddito minimale"* (campi da 10 a 22).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti altresì al versamento dell'acconto per il 2021 dei contributi previdenziali.
Anche l'acconto dovuto alla Gestione IVS / Gestione separata INPS **può essere determinato su base previsionale**, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2021.

ACCONTO CONTRIBUTO IVS - METODO STORICO

L'acconto contributivo dovuto per il 2021 va determinato considerando, quale base di riferimento, la **totalità dei redditi d'impresa** dichiarati per il 2020 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal **mod. REDDITI 2021 PF** ai seguenti righi.

Soggetto iscritto all'IVS	Rigo mod. REDDITI PF	Soggetto tenuto al versamento
Titolare	**RF101**	Titolare
Titolare	**RG36**	
Socio di società di persone	**RH14**	Socio
Socio di srl trasparente		
Collaboratore di impresa familiare		Titolare impresa familiare

Per il **titolare di una ditta individuale nonché socio**, analogamente al passato, va utilizzata la seguente "formula":

(RF63 – RF98 – RF100, campi 1, 2 e 3)
ovvero
(RG31 – RG33 – RG35, campi 1, 2 e 3)
+ (somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 e campi 2 e 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12, campi 1, 2 e 3 + RS37, campo 15

È quindi confermato che la base imponibile contributiva va **assunta al lordo dell'ACE** (risultante a campo 15 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

NB Da detti riferimenti si può inoltre desumere che la base imponibile contributiva **tiene conto dell'agevolazione riconosciuta applicando il maxi / iper ammortamento**.

Come accennato, **l'imprenditore individuale / socio di una società di persone** che è anche **socio di una srl** (ancorché non in regime di trasparenza), deve tener conto **anche della quota di reddito prodotto dalla srl**.
Per i **contribuenti minimi / forfetari** i righi di riferimento del mod. REDDITI 2021 PF sono i seguenti.

Regime applicato	Quadro LM, mod. REDDITI 2021 PF
Minimi	Reddito lordo ridotto delle perdite pregresse, ossia alla seguente differenza: **rigo LM6 – rigo LM9, campo 3**.
Forfetari	Reddito lordo ridotto delle perdite pregresse, ossia alla seguente differenza: **rigo LM34 – rigo LM37**. Si rammenta che nei **campi 1 e 2** è necessario esporre il **reddito / perdite pregresse in campi diversi a seconda della contribuzione** di riferimento (per gli **iscritti alla Gestione IVS**, **campo 1** di rigo LM34 / LM37).

Come sopra accennato, i contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa che hanno scelto il regime contributivo agevolato sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale, applicando le aliquote previste per il 2021 e riducendo l'importo così ottenuto del 35%. L'acconto 2021 va quindi così determinato:

(reddito d'impresa 2020 – reddito minimale 2021) x aliquota contributiva x 65%

L'ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non va ridotto del 35% e quindi va determinato sulla differenza tra reddito 2020 e minimale 2021.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'acconto è determinato sul reddito d'impresa conseguito nel 2020:

- **eccedente il minimale contributivo 2021** pari a **€ 15.953**;
- **fino al reddito massimale 2021** pari a **€ 78.965** (frazionabile a mese) ovvero a **€ 103.055** (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2021 vanno applicate le **aliquote previste per il 2021** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 9.2.2021, n. 17 (Informativa SEAC 19.2.2021, n. 53), sono le seguenti.

ALIQUOTE 2021 – GESTIONE IVS				
Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	*Commercianti*	*Artigiani*	*Commercianti*
fino a € 47.379	24%	24,09%	22,35%	22,44%
da € 47.380 a € 78.965 ovvero da € 47.380 a € 103.055 *(*)*	25%	25,09%	23,35%	23,44%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

L'acconto 2021 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2020 desumibile dal mod. REDDITI 2021 PF a **rigo RE25** ovvero a **rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse** (**rigo LM9**) per i contribuenti minimi ovvero a **rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse** (**rigo LM37**) per i contribuenti forfetari.

Come già lo scorso anno, nei **campi 1 e 2** dei predetti righi LM34 e LM37 il **reddito / perdite pregresse vanno evidenziati in campi diversi a seconda della contribuzione** di riferimento (per i soggetti **iscritti alla Gestione separata INPS**, **campo 2** di rigo LM34 / LM37).

In caso di attività esercitata in forma associata va fatto riferimento a **rigo RH17 e/o RH18**, **campo 1**.

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2021 vanno applicate le **aliquote previste per il 2021** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 5.2.2021, n. 12 (Informativa SEAC 12.2.2021, n. 44), sono le seguenti.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2021
• **Pensionato** • **Iscritto ad altra gestione obbligatoria**		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	**Titolare di partita IVA**	25,98%
	Non titolare di partita IVA per i quali **non** è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL NB Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co. co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali **è prevista** la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2021 a € 103.055.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 5

La sig. ra Viola, commerciante, ha conseguito un reddito d'impresa 2020 di € 33.520 (non ha subito una riduzione del fatturato almeno pari 30% rispetto al 2019).
La prima rata dell'acconto IVS 2021 sul reddito eccedente il minimale è così determinata.

Reddito eccedente il minimale	33.520 – 15.953	€ 17.567
Prima rata IVS dovuta	(17.567 x 24,09%) : 2	€ 2.115,95

Esempio 6

Il sig. Rosa, artigiano, esercente l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20 anni, ha conseguito un reddito d'impresa pari a € 54.000 di cui:

- titolare (51%) € 27.540
- collaboratore (49%) € 26.460

Il titolare, oltre alla propria rata dell'acconto 2021, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righi distinti nel mod. F24).

Titolare		
Reddito eccedente il minimale	27.540 – 15.953	€ 11.587
Prima rata IVS dovuta	(11.587 x 24%) : 2	€ 1.390,44

Collaboratore		
Reddito eccedente il minimale	26.460 – 15.953	€ 10.507
Prima rata IVS dovuta	(10.507 x 22,35%) : 2	€ 1.174,16

Esempio 7

Il sig. Blu, commerciante, nel 2020 ha conseguito una perdita pari a € 16.000.
Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2021.

Esempio 8

Il sig. Bianchi, consulente informatico, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2020 pari a € 34.700.
La prima rata dell'acconto 2021 del contributo alla Gestione separata INPS risulta pari a € 3.606,02 (34.700 x 25,98% x 40%).

TERMINI DI VERSAMENTO

Come sopra evidenziato per individuare il termine di versamento dei contributi in esame va considerato quanto segue:

- ordinariamente il versamento va effettuato entro i **termini previsti per il versamento del saldo e acconto IRPEF** e pertanto **entro il 30.6 - 30.7** con la maggiorazione dello 0,40%;
- **per i "soggetti ISA"**, successivamente alla proroga al 20.7 - 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,40%, è stata disposta la **proroga al 15.9.2021 senza maggiorazione**;
- per i soggetti con **reddito fino a € 50.000 e riduzione di almeno il 33%** del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto al 2019 il versamento dell'**acconto 2021 è sospeso**. Detti soggetti, pertanto, sono **tenuti ad effettuare il versamento dal saldo 2020** entro i termini di cui ai punti precedenti.

Da quanto sopra deriva quindi che, per il **versamento del saldo 2020** dei contributi IVS / Gestione separata:

- sono **esclusi dalla proroga** al 15.9.2021 e devono considerare quale termine del versamento in esame **il 30.6 - 30.7.2021 con la maggiorazione dello 0,40%**:
  – i soggetti che esercitano un'attività per la quale non è stato approvato il relativo ISA;
  – coloro che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
  – soggetti che partecipano ad un soggetto escluso;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- **possono fruire della proroga** del termine di versamento **al 15.9.2021 senza maggiorazione**:
  - i soggetti che esercitano **attività per le quali sono stati approvati gli ISA**, **compresi i contribuenti minimi / forfetari** / con determinazione del reddito con altri criteri forfetari, nonché i **soggetti che non applicano ISA** in quanto opera una **causa di esclusione**;
  - i **soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA** (ad esempio, collaboratori impresa familiare, soci di società di persone / associazioni professionali / società di capitali trasparenti).

NB Per i **soci di srl** "**non trasparenti**" (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei **contributi previdenziali**.

Per il **versamento dell'acconto 2021** dei contributi IVS / Gestione separata:
- per i soggetti con **reddito fino a € 50.000 e riduzione di almeno il 33%** del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto al 2019, a prescindere dal fatto che siano o meno "soggetti ISA", è necessario **attendere l'individuazione del termine di versamento**, ad oggi sospeso;
- i soggetti che non soddisfano le condizioni di cui al punto precedente sono tenuti a rispettare i termini previsti per il versamento del saldo 2020 (30.6 - 30.7.2021 con la maggiorazione dello 0,40% se soggetti "no ISA" ovvero 15.9.2021 senza maggiorazione se "soggetti ISA").

I termini di versamento dei contributi in esame possono quindi essere così riepilogati.

Versamento Contributi IVS / Gestione separata INPS		
Saldo	**Unica soluzione / prima rata**	• **30.6** ovvero **30.7.2021** + 0,40% per i soggetti che **non fruiscono della proroga** dei versamenti prevista per i "soggetti ISA" • **15.9.2021** per i "soggetti ISA" che **fruiscono della proroga** dei versamenti
Acconto	**Prima rata (rateizzabile)**	• **30.6** ovvero **30.7.2021 + 0,40%** per i soggetti che **non fruiscono della proroga** dei versamenti per i "soggetti ISA" e **della sospensione per l'esonero 2021** • **15.9.2021** per i "**soggetti ISA**" che fruiscono della proroga dei versamenti e **non** fruiscono **della sospensione per l'esonero 2021** • **data da definire** per i soggetti che **fruiscono della sospensione per l'esonero 2021**
	Seconda rata	• **30.11.2021** per i soggetti che **non fruiscono della sospensione per l'esonero 2021** • **data da definire** per i soggetti che **fruiscono della sospensione per l'esonero 2021**

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo 2020 / acconto 2021 dei contributi previdenziali in esame va effettuato con il mod. F24. In particolare, nella Sezione INPS sono richiesti:
- il codice della competente sede INPS;
- il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);
- il periodo di riferimento (01/2020 - 12/2020 per il saldo e 01/2021 - 12/2021 per l'acconto);
- la "*causale contributo*", per la quale vanno utilizzati i seguenti codici.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Soggetti		Causale	Descrizione
IVS	Artigiani	AP	Contributi sul reddito eccedente il minimale
		API	Interessi per differimento (o rate)
	Commercianti	CP	Contributi sul reddito eccedente il minimale
		CPI	Interessi per differimento (o rate)
GESTIONE SEPARATA	Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10	Contributi dovuti
		DPPI	Interessi per differimento (o rate)
	Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX	Contributi dovuti
		DPPI	Interessi per differimento

I versamenti dei contributi alla Gestione IVS / Gestione separata INPS risultanti dal mod. REDDITI possono essere **rateizzati** con le medesime modalità previste per le imposte sui redditi, applicando gli **interessi nella misura del 4% annuo** (**0,33% mensile**).

Pertanto, la **prima rata** va versata entro il termine di scadenza del saldo e/o acconto (30.6 - 30.7.2021 + 0,40% per i soggetti che non fruiscono della proroga e 15.9.2021 per i soggetti ISA che fruiscono della proroga), fermo restando che:

- per i **contributi IVS** dovuti da artigiani e commercianti, la **rateizzazione riguarda esclusivamente** i contributi sul reddito **eccedente il minimale**;
- la **rateizzazione** dei contributi previdenziali **può essere effettuata** per quanto dovuto a titolo di **saldo 2020 e primo acconto 2021**, con termine entro il mese di novembre, mentre **non è consentita** per quanto dovuto a titolo di **secondo o unico acconto 2021**;
- come specificato dall'INPS nella Circolare 8.6.2016, n. 97, in caso di **versamento differito** (al 30.7.2021 per i soggetti che non fruiscono della proroga) è sempre necessario **applicare la maggiorazione dello 0,40% alle somme dovute**.

La Sezione INPS del mod. F24 va compilata tenendo presente che:

- come specificato nella CM 27.4.2000, n. 83/E, "***non deve essere fornita … alcuna indicazione del numero della rata che viene pagata di volta in volta***";
- gli **interessi vanno esposti separatamente dai contributi**;
- vanno utilizzate le consuete causali di seguito riportate.

Soggetti		Causale	Descrizione
IVS	Artigiani	APR	Contributi sul reddito eccedente il minimale - rate
		API	Interessi su rate (o per differimento)
	Commercianti	CPR	Contributi sul reddito eccedente il minimale - rate
		CPI	Interessi su rate (o per differimento)
GESTIONE SEPARATA	Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10R	Contributi dovuti – rate
		DPPI	Interessi su rate (o per differimento)
	Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXXR	Contributi dovuti – rate
		DPPI	Interessi su rate (o per differimento)

Nel mod. F24 gli importi vanno esposti:

- all'**unità di euro** con riferimento al **saldo 2020** versato in **unica soluzione**;
- al **centesimo di euro** per il **versamento rateale del saldo 2020**, dell'**acconto 2021**, della **maggiorazione dello 0,40%** (per il versamento al 30.7.2021) e degli **interessi per la rateizzazione**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NB L'eventuale credito di contributi previdenziali può essere **utilizzato in compensazione** nel mod. F24 **solo se sorto nel 2020** (2019 fino al termine di presentazione della dichiarazione). I crediti sorti precedentemente vanno richiesti a rimborso ovvero utilizzati in "autoconguaglio".

Esempio 9

Il sig. Grigi, commerciante a Mantova, deve versare:

- € 2.150 a titolo di saldo contributi IVS 2020;
- € 3.754,42 a titolo di primo acconto contributi IVS 2021.

Per il versamento in unica soluzione entro il 15.9.2021, il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
4500	CP	80065432....	01 2020	12 2020	2.150,00	,		
4500	CP	80065432....	01 2021	12 2021	3.754,42	,		
					,	,		
					,	,	+/-	SALDO (C-D)
				TOTALE C	5.904,42	D ,		5.904,42

Si rammenta infine che i titolari di partita IVA **non** possono utilizzare il mod. F24 "cartaceo" in quanto sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici a prescindere dall'importo dovuto.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it